

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis*
n. 5

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FONTANA)

approvata nella seduta del 29 aprile 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/42/CE DEL PARLA-
MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA RILEVA-
ZIONE STATISTICA DEI TRASPORTI DI MERCI E DI PASSEGGERI
VIA MARE (COM(2010) 65 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 2010

* Il presente documento, originariamente stampato con il numero Doc. XVIII, n. 29, è stato rinumerato per effetto dell'avviso di rettifica pubblicato in allegato al resoconto della 391^a seduta dell'Assemblea del 31 maggio 2010.

La 14^a Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 65 def.,

considerato che esso è diretto a rendere obbligatoria, anche per le statistiche dei trasporti marittimi, la rilevazione di dati per tipo di merci, come già avviene per le statistiche dei trasporti su strada, per ferrovia e per vie d'acqua interne, al fine di consentire la massima comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto e la definizione di un quadro generale per sostenere e monitorare l'ammodernamento della logistica dei trasporti di merci;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di istituire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sui trasporti marittimi di merci utilizzando la stessa classificazione per tipo di merci impiegata per le altre pertinenti statistiche dei trasporti, non può essere sufficientemente conseguito dagli Stati membri attraverso una rilevazione su base volontaria;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto la legislazione europea si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati, lasciando a ciascuno Stato membro la libertà di stabilire i meccanismi di rilevazione dei dati stessi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.